

COMUNE DI CALCINATO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO

Tassa Rifiuti

(TARI)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 29/09/2020)

ART. N.	INDICE
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	SOGGETTO ATTIVO
ART. 3	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO TARI
ART. 4	SOGGETTI PASSIVI
ART. 5	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 6	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 7	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
ART. 8	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
ART. 9	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 10	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
ART. 11	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
ART. 12	COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO
ART. 13	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 14	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 15	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 16	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 17	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 18	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 19	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 20	SCUOLE STATALI
ART. 21	TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 22	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 23	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 24	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 25	RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILIATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO
ART. 26	RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDEXENZE ALIMENTARI
ART. 27	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 28	AGEVOLAZIONI DI NATURA ISTITUZIONALE E SOCIALE
ART. 29	RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE NON DOMESTICHE CHE ABBIANO SUBITO LA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA PER L'EMERGENZA COVID-2019 (VALIDITÀ SOLO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020)
ART. 30	RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER L'EMERGENZA COVID-2019 - BONUS SOCIALE RIFIUTI - (VALIDITÀ D'IMPOSTA SOLO PER L'ANNO 2020)
ART. 31	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.
ART. 32	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER UTENZE DOMESTICHE
ART. 33	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 34	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 35	RISCOSSIONE
ART. 36	VERSAMENTI MINIMI E ARROTONDAMENTI
ART. 37	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 38	ACCERTAMENTO
ART. 39	RIMBORSI
ART. 40	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 41	CONTENZIOSO
ART. 42	ENTRATA IN VIGORE
ALLEGATO A:	Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. La TARI disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a TARI, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In tal caso i servizi da fornire sono a carico del comune che applica e riscuote il prelievo.
3. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
5. E' comunque vietata la doppia imposizione.

Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO TARI

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati (incluse tettoie coperte e porticati), anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenti o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti salvo diversa dimostrazione documentata a carico dell'utente. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea del conferimento dei rifiuti non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In particolare si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività; per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Articolo 6 **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell' art. 10 del Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Per le utenze di cui al comma precedente, di superficie complessiva (intesa come area di produzione di rifiuti assimilati agli urbani e speciali, al netto di superfici che non possono produrre rifiuti), superiore a mq. 2000, l'assimilazione viene riconosciuta soltanto se il rapporto tra la quantità globale (in kg) dei rifiuti assimilati prodotti e la superficie, come sopra calcolata, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Possono essere comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al precedente punto 2, purché il Comune, dopo aver svolto, anche per il tramite del Gestore del servizio, le opportune verifiche, garantisca specifiche misure organizzative che assicurino la capacità di gestire tali rifiuti.

Articolo 7 **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti a titolo esemplificativo:
- a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree e/o superfici interne e/o esterne adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas, telefonia e informatica)

- h) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - i) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - j) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8

Articolo 10 **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 9, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della quota parte di area dei magazzini intermedi alla produzione, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di materie prime, merci, prodotti finiti, semilavorati e comunque delle parti dell'area dove possa esservi presenza di persone fisiche trattandosi di aree e locali potenzialmente e presuntivamente produttivi di rifiuti speciali assimilati.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) Non sono inoltre soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette al tributo le superfici delle abitazioni e delle relative pertinenze, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola ancorché ubicate sul fondo (uffici, spacci aziendali, mense, spogliatoi, attività ricettive e ristorative negli agriturismi, aree utilizzate a fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle aree su cui sono collocati i vegetali posti fuori terra in vaso e simili)
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione,

- laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 6;
 4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
- attività industriali	50%
- attività artigianali	20%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il termine annuale di presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche (cd. aree scoperte operative) sono computate nella misura del 50% della loro effettiva estensione.

Articolo 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore di m. 1,50
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati alla superficie della loro proiezione in pianta moltiplicata per il numero dei piani.

Articolo 12 COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario così come definito nel Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti deliberato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Articolo 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana derivanti da richieste, da parte del Comune, di variazione nell'entità e qualità del servizio reso. L'incremento della tariffa decorre dalla data di esecutività della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.

Articolo 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali che verranno di volta in volta definiti nel Piano Finanziario.
4. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 15 **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 16 **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17 **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Qualora il titolare e gli obbligati in solido di un'utenza "domestica residente" trasferiscano la residenza anagrafica senza presentare nei termini prescritti la comunicazione di cessazione, l'utenza stessa verrà trasformata d'ufficio in "domestica non residente" (come da successivi commi 5 e 6) e l'obbligazione tariffaria proseguirà fino alla data di presentazione della comunicazione stessa.
3. Nel caso in cui il titolare di un'utenza "domestica residente" trasferisca la residenza anagrafica alla quale facciano capo altri occupanti, senza che pervenga in merito

- apposita denuncia di variazione, l'utenza stessa verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda di famiglia come risultante all'Anagrafe del Comune.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 5. Per gli alloggi a disposizione, sia delle utenze domestiche non residenti che delle utenze non domestiche, il n. degli occupanti viene stabilito come segue:
 - se il soggetto passivo è ricoverato in via definitiva presso strutture sanitarie, assistenziali, di sollievo si applicherà la tariffa corrispondente a 1 persona purché l'immobile non sia occupato da altre persone né oggetto di locazione o altro diritto di concessione d'uso;
 - se il soggetto passivo è residente nel comune si applicherà la tariffa corrispondente a 1 persona;
 - se il soggetto passivo è residente fuori comune si applicherà la tariffa corrispondente all'abitazione di residenza tuttavia se non comunicato nella dichiarazione e se il dichiarante è un'utenza non domestica si applicherà convenzionalmente la seguente tabella:
 - Fino a 30 mq di superficie computata 1 persona
 - Da 31 a 50 mq di superficie computate 2 persone
 - Da 51 a 70 mq di superficie computate 3 persone
 - Da 71 a 90 mq di superficie computate 4 persone
 - Da 91 a 120 mq di superficie computate 5 persone
 - Oltre 120 mq di superficie computate 6 persone
- Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se pertinenti all'abitazione e condotte da persona fisica e pertanto valgono i criteri di applicazione di cui ai commi precedenti; diversamente si considerano utenze non domestiche quali deposito.
 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 8. Le variazioni tariffarie legate al mutamento del numero degli occupanti vengono rilevate d'ufficio facendo riferimento alla data di variazione della residenza come risultante dagli elenchi dell'Anagrafe del Comune.

Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A. In caso di variazione dell'attività dell'utenza non domestica, che comporta una modifica nella categoria di appartenenza, il soggetto passivo è tenuto, nei termini del successivo art. 33, a darne comunicazione al Gestore.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sia per destinazione che strutturalmente indipendenti e individuabili sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata limitatamente alla superficie interessata.

Articolo 20

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;

- c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- d. occupazioni effettuate da cantieri edili e/o stradali;
- e. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- f. occupazioni di durata non superiore a 24 ore, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero, diversamente la tariffa verrà applicata per l'intero periodo di occupazione (salvo il caso in cui sia stato previsto il pagamento di un corrispettivo per la tassa rifiuti e altri servizi da apposita delibera di Giunta Comunale)

Articolo 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche alle seguenti condizioni e percentuali:
 - a) Per utenze domestiche non stabilmente attive, cioè le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) Per utenze domestiche definite "case sparse" ove il servizio viene reso con una frequenza inferiore rispetto alle zone centrali: riduzione del 30%
 - c) Per utenze domestiche a disposizione di pensionati aie così come definito dall'art. 9-bis del DL 47/2014: riduzione di due terzi;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui all'articolo 14, comma 18, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso una premialità sulla quota variabile delle utenze domestiche legata all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente da prevedere in sede di determinazione delle tariffe.
5. L'ammontare globale delle riduzioni come sopra specificate non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche alle seguenti condizioni e percentuali:
 - a) Per utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono i locali e le aree tenute a disposizione e non locate che si trovino in condizione di potenziale utilizzabilità adibite ad attività stagionali, non ricorrenti od altro uso limitato e discontinuo per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza, autorizzazione

rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima, o idonea documentazione: riduzione del 30 %

b) Per le utenze non domestiche definite "case sparse" ove il servizio viene reso con una frequenza inferiore rispetto alle zone centrali: riduzione del 30 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. L'ammontare globale delle riduzioni come sopra specificate non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 25

RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILIATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, di seguito indicati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili od operazioni di riempimento.
3. Per le utenze non domestiche sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi "kd" della specifica attività, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. La riduzione non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità avviate a riciclo non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.
4. I rifiuti assimilati agli urbani, ai fini del riconoscimento della riduzione del presente articolo sono i seguenti:
 - CER 150101 imballaggi in carta e cartone
 - CER 150102 imballaggi in plastica
 - CER 150103 imballaggi in legno
 - CER 150107 imballaggi in vetro
 - CER 200101 carta e cartone
 - CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine E/o mense
 - CER 200201 rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
6. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa solo su istanza documentata del contribuente da presentare entro e non oltre il termine annuale di presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale); verificata la regolarità dei versamenti TARI riferiti alle annualità precedenti all'anno di tributo oggetto dell'istanza.

Articolo 26
RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCELENZE ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) e d), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni/enti assistenziali o di volontariato beneficiarie della donazione devono essere associazioni/enti formalmente riconosciute e che nel loro statuto e/o atto costitutivo abbiano finalità di natura sociale e di sostegno a soggetti bisognosi.
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a. per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e duecentocinquanta chilogrammi, si applica una riduzione del 15%;
 - b. per le attività che cedono un quantitativo superiore a duecentocinquanta chilogrammi si applica una riduzione del 30%;
5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa solo previa presentazione di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari cedute gratuitamente a ciascuna associazione nell'anno precedente correlata dalla specifica attestazione rilasciata dall'associazione/ente beneficiaria
6. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa solo se l'istanza documentata sia presentata entro e non oltre il termine annuale di presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) verificata la regolarità dei versamenti TARI riferiti alle annualità precedenti all'anno di tributo oggetto dell'istanza.
7. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
8. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni beneficiarie, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

Articolo 27
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 28
AGEVOLAZIONI DI NATURA ISTITUZIONALE E SOCIALE

1. Nei casi di seguito indicati sono previste agevolazioni mediante l'applicazione, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, delle seguenti riduzioni:
 - a) Riduzione del 65 % per le aree e i locali utilizzati ai fini istituzionali dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Calcinato, dall'Azienda Sanitaria locale, Enti Ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico;

- b) Riduzione del 65% per gli enti di assistenza e beneficenza, gli oratori parrocchiali, le abitazioni collettive quali collegi, convitti, monasteri o simili e le comunità alloggio, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e quelle dell'arma e combattentistiche a carattere nazionale;
 - c) Riduzione del 65% per la Casa di Riposo di Calcinato
 - d) Riduzione del 65% per le ONLUS;
 - e) Riduzione del 65% per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti di cui al punto a. da soggetti privati gestori di attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche.
 - f) Riduzione per contrasto al Gioco d'Azzardo: è riconosciuta alle utenze non domestiche che esercitano a titolo principale attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che al 31 dicembre dell'anno di imposta dimostrino in corso d'anno di aver disinstallato "apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" (si intendono quelli di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del regio decreto 18/06/1931, n. 773). L'importo della riduzione non potrà comunque essere superiore al 10 % del tributo. In caso di disinstallazione la riduzione potrà essere concessa solo previa istanza documentata.
2. L'ammontare delle agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno concesse solo verificata la regolarità dei versamenti TARI riferiti alle annualità in corso e precedenti all'anno di tributo oggetto dell'agevolazione.

Articolo 29
RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE NON DOMESTICHE
CHE ABBIANO SUBITO LA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O
LIMITAZIONE DELLA STESSA PER L'EMERGENZA COVID-2019
(VALIDITA' SOLO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020)

1. Per il solo anno 2020 è applicata la riduzione pari al **30.00%** della quota variabile della tari alle utenze non domestiche che hanno avuto l'obbligo di chiusura a seguito di provvedimenti governativi di sospensione se titolari dei codici Ateco indicati nell'Allegato A della delibera Arera n. 158/2020 Tabella 1 a – Tabella 1 b – Tabella 2;

Tale riduzione non spetta:

- alle ditte che hanno comunque lavorato a seguito di presentazione del modello di comunicazione alla Prefettura di cui alle lettere d) e g) del dpcm 22.03.2020;
- alle ditte dotate di diversi codici Ateco di cui almeno uno rientrante nelle attività consentite indipendentemente dall'eventuale chiusura
- alle ditte che abbiano cessato l'attività prima dell'08/03/2020

2. Per il solo anno 2020, è applicata la riduzione pari al **10.00%** della quota variabile della tari per tutte le altre utenze non domestiche diverse rispetto a quello di cui al punto precedente

3. Qualora ci fossero attività, che per effetto dei vari provvedimenti governativi, avessero avuto nel 2020 periodi di sospensione per l'emergenza covid-19, maggiori a 110 gg si applicherà una riduzione della parte variabile superiore al 30% calcolata in base ai giorni di effettiva chiusura (ad esempio per la categoria delle "discoteche")
4. Le riduzioni sono riconosciute automaticamente e applicate dall'Amministrazione Comunale direttamente nell'avviso di pagamento e solo per l'annualità 2020
5. L'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 30
RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE
CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER L'EMERGENZA COVID-2019
- BONUS SOCIALE RIFIUTI -
(VALIDITA' SOLO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020)

1. Per il solo anno 2020, il Comune riconosce il bonus sociale rifiuti alle utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico sociale in possesso dei requisiti per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura dell'Energia Elettrica, e/o per la fornitura del Servizio Idrico Integrato, e/o per la fornitura del Gas
2. I potenziali beneficiari devono presentare un'apposita istanza al Comune utilizzando la modulistica predisposta dal comune in cui si dichiarano i codici fiscali di tutti i membri appartenente al nucleo isee, il rispetto delle condizioni di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare allegando o l'attestazione isee o la documentazione attestante la titolarità di uno dei bonus di cui al comma 1;
3. La riduzione è pari al **50.00%** della componente fissa e della componente variabile della tariffa tari;
4. La domanda di riduzione deve essere presentata prima del pagamento della rata di saldo tari anno 2020 in modo da consentire all'ufficio di operare la compensazione del bonus rifiuti sull'importo dovuto per l'annualità.
5. In caso di morosità pregressa il comune può trattenere in compensazione dei tributi pregressi l'erogazione del Bonus, dandone evidenza nell'avviso di pagamento
6. L'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 31
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo del tributo.

Articolo 32
FONDO DI SOLIDARIETA' PER UTENZE DOMESTICHE

1. Il Comune può istituire un apposito fondo di solidarietà da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche.
2. Gli interventi economici a carattere socio assistenziale a favore delle utenze domestiche sono erogati con modalità che verranno stabilite dalla Giunta Comunale, correlando la misura dell'agevolazione alla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare occupante l'alloggio.

Articolo 33
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. A seguito della presentazione della dichiarazione di attivazione di una nuova utenza al dichiarante sarà consegnata la dotazione prevista per il conferimento dei rifiuti.
5. Analogamente, con la presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, il dichiarante è tenuto alla restituzione della dotazione a suo tempo ricevuta, salvo che si trasferisca in altro immobile sul territorio

Articolo 34
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU, alla TIA e alla TARES.
2. Fermo restando il termine perentorio di presentazione della dichiarazione Tari al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e parimenti per la cessazione si prevede comunque un termine di tipo ordinario che è di 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali in quanto, essendo attivo un sistema di raccolta porta a porta, gli occupanti necessitano dei contenitori per la raccolta differenziata consegnabili solo ad attivazione dell'utenza.

3. Non sono ritenute valide della dichiarazione di cui al comma precedente ai fini dell'attivazione/cessazione/variazione del tributo le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali. Nel caso di denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale come risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al gestore.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare comunicazione presentata entro i termini, fa terminare l'obbligazione tariffaria a decorrere dal giorno successivo alla cessazione. In caso di presentazione tardiva della comunicazione, l'obbligazione perdurerà sino alla data in cui la stessa risulta consegnata al Gestore.
10. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il titolare dell'utenza cessata dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree, ovvero se la tariffa sia stata assolta da un utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio; in quest'ultimo caso la cessazione decorre dalla data di applicazione della tariffa al subentrante per i medesimi locali od aree. La dimostrazione della cessata occupazione deve basarsi su prove documentali ed è ad esclusivo carico del titolare dell'utenza cessata.
11. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - a) I dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta;

- b) la data di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree
- c) l'ubicazione degli stessi e i relativi identificativi catastali
- d) eventuali altre indicazioni necessarie per l'individuazione della fattispecie da cessare;
- e) l'indicazione del soggetto subentrante
- f) la data in cui viene presentata
- g) la sottoscrizione
- h) il nuovo recapito presso il quale inviare eventuali conguagli della tariffa.

Articolo 35 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti:
 - per l'anno 2020 prima rata 16/11/2020 – saldo 16/12/2020;
 - per le annualità successive: prima rata 16 giugno e seconda rata 16 dicembre;
 - E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata di ciascun anno.
2. Il Consiglio Comunale, con proprio motivato provvedimento, può modificare la singola scadenza prevedendo un termine diverso.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Al contribuente che non effettua i versamenti alle prescritte scadenze, viene notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e delle sanzioni per omesso/parziale pagamento oltre agli interessi di mora.

Articolo 36 VERSAMENTI MINIMI E ARROTONDAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento minimo è il seguente l'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 37 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 38 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è possibile considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80%, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 10,00.
9. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
10. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
12. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
13. Le sanzioni di cui ai commi 11-12-13 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi; in questo caso il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
14. Se a seguito della notifica di un avviso di accertamento il contribuente, in obiettiva difficoltà economica, secondo i parametri stabiliti da apposita delibera di Giunta

Comunale, può ottenere a seguito di istanza documentata la non applicazione delle sanzioni e degli interessi mentre l'imposta resta dovuta nei termini previsti dalla norma.

15. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'"Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.
16. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione.
17. Il Comune, come previsto dal Regolamento Comunale "Incentivi agli obiettivi gestione entrate" approvato con delibera di G.C. n. 171 del 17/12/2019 ha previsto di destinare una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo a seguito delle attività di accertamento, anche tari, non superiore al 5% ed entro comunque i limiti imposti dalla normativa vigente, ad apposito fondo incentivante come previsto dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 39 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal regolamento disciplinate la riscossione coattiva e gli aspetti vari dei tributi locali approvato con delibera di C.C. N. 16 del 25/06/2020, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori alla soglia fissata nel precedente art. 36.

Articolo 40 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento. Pertanto le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni;
2. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'"Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali
3. Per la riscossione coattiva si rinvia al Regolamento Comunale disciplinante la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e la definizione di alcuni aspetti nella gestione dei tributi locali approvato con delibera di c.c. n. 16 del 25/06/2020

Articolo 41 CONTENZIOSO

- 1.** Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.
- 2.** Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.
- 3.** Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.
- 4.** Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 42 ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A:

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categoria	Elenco attività indicate nel D.P.R. 158/1999	Ulteriore elencazione e/o specificazione stabilita dal Comune
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, etc..)	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; Oratori parrocchiali comprese le aree di somministrazione cibi e bevande direttamente gestiti dalle Parrocchie, centri di istruzione e formazione lavoro
2	Cinematografi, teatri	Locali destinati a congressi, convegni, etc.
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/depositi alimentari e non, garage o depositi tenuti a disposizione da persona fisica, Commercio di oggetti usati, Spacci alimentari di aziende agricole purché fisicamente inseriti nell'azienda e con vendita prevalente di beni prodotti dall'azienda stessa
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Aree attrezzate per la sosta dei turisti e simili, palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande
5	Stabilimenti balneari	
6	Autosaloni, esposizioni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino Sale del Commiato
7	Alberghi con ristorante	Agriturismo con affitta camere
8	Alberghi senza ristoranti	Ostelli per la gioventù, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residence, case albergo, bed and breakfast
9	Case di cura e riposo, caserme	Caserme, collettività e convivenza in genere (es. residenze religiose ecc.)
10	Ospedali	
11	Uffici e agenzie	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private, Studi Fotografici
12	Banche e istituti di credito e studi professionali (così come modificato dall'art. 58/quinquies del Decreto Legge 26.10.2019 n.124)	Ambulatori di medici specialisti, ambulatori dentistici e/o odontoiatrici Ambulatori medici e di analisi pubblici e/o privati
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, materiali edili - termoidraulici, oreficerie e telefonia,

		giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici, arredamento, ottici
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	Comprese le parafarmacie, erboristerie e articoli sanitari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica, negozi self-service (es. distributori automatici bevande e/o alimenti ecc.), sartoria lavasecco e lavanderie
16	Banchi di mercato beni durevoli	Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	Compresi studi fisioterapeutici e della cura della persona in genere, tolettatura animali tattoo
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulici, fabbri, elettricisti	Restauro mobili, carpenteria, riparazione cicli
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	Compresi i gommisti, riparazione motocicli
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, cornici, laboratori artigianali di pasticceria, gelaterie, produzione pasta/pizza senza l'autorizzazione alla somministrazione in loco
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Agriturismi, Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
23	Mense, birrerie, hamburgerie	
24	Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie e locali con consumazione e somministrazione sul posto;
25/a	Negozi alimentari quali: pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	esercizi di vicinato art. 4 comma 1 let d) dlgs 114/98
25/b	Supermercati, discount	Strutture di vendita art. 4 comma 1 let e) d.lgs. 114/98
26	Pluri-licenze alimentari e miste	sementi e prodotti agricoli da giardino, negozi articoli per animali
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento
28	Ipermercati di generi misti	Strutture di vendita art. 4 comma 1 let f) d.lgs. 114/98
29	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori
30	Discoteche, night club	